

Regione Umbria



Regione Umbria

Direzione Regionale Governo del territorio, ambiente, protezione civile.

Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo

LE LINEE GUIDA REGIONALI PER L'ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ STRUTTURALE ALLE NORME TECNICHE DELLE OPERE E COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA FINALIZZATE ALLE SANATORIE EDILIZIE ED URBANISTICHE DOPO LA LEGGE 24/07/2024 N.105:

DGR n. 1119 del 09/10/2024

BUR n. 55 del 23/10/2024

Ing. Marco Barluzzi


Responsabile Rischio sismico, Genio civile

Università degli Studi di Perugia

Polo di Ingegneria

Perugia, 24 ottobre 2024

SANATORIA => NORMATIVA (ANTI)SISMICA => PUBBLICA INCOLUMITA'



«VECCHIA» DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI SANATORIA STRUTTURALE

10-4-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 17 73

Ritenuto di individuare, per gli adempimenti e le procedure connesse all'attivazione ed alla gestione della Misura 7 del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020, il dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici;

Tutto ciò premesso e considerato si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2019, n. 347.

Linee guida sulle verifiche di accertamento di conformità delle opere e costruzioni in zona sismica alle norme tecniche sulle costruzioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento
di conformità delle opere e costruzioni in zona sismica

COD. PRATICA: 2021-001-951



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 990

SEDUTA DEL 20/10/2021

OGGETTO: Nuove linee guida sulle verifiche di accertamento di conformità delle opere e costruzioni in zona sismica alle norme tecniche sulle costruzioni finalizzate alle sanatorie edilizie ed urbanistiche.


DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI PROCEDURE DI CONTROLLO STRUTTURALE

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 64 del 29 luglio 2020

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 29 luglio 2020

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2020, n. 596.

Linee di indirizzo e procedure sulle funzioni in materia sismica (autorizzazione sismica, vigilanza e controllo di opere e costruzioni in zone sismiche) a seguito dell'introduzione dell'art. 94-bis del D.P.R. n. 380/01 e delle relative Linee Guida nazionali (decreto MIT del 30 aprile 2020).

I ALLEGATO 1

INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

*Art. 94-bis, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.
Macro-categoria c) delle linee guida di cui al decreto 30.04.2020*

ALLEGATO 2

INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI RILEVANTI NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

*Art. 94-bis, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.
Macro-categoria a) delle linee guida di cui al decreto 30.04.2020*

ALLEGATO 3

INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MINORE RILEVANZA NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

*Art. 94-bis, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.
Macro-categoria b) delle linee guida di cui al decreto 30.04.2020*

ALLEGATO 4

INDIVIDUAZIONE DELLE VARIANTI STRUTTURALI DI CARATTERE NON SOSTANZIALE

*Art. 94-bis, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.
e relative linee guida di cui al decreto 30.04.2020*

DPR 380/01 – Nuove Sanatorie strutturali

➔ [Art. 32](#) (L) - Determinazione delle variazioni essenziali

[Art. 33](#) (L) - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità

[Art. 34](#) (L) - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire

➔ [Art. 34-bis](#) (L) - Tolleranze costruttive

➔ [Art. 34-ter](#) (L) - Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo

[Art. 35](#) (L) - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici

➔ [Art. 36](#) (L) - Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità

➔ [Art. 36-bis](#) - Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di **variazioni essenziali**

Art. 32 (L) - Determinazione delle variazioni essenziali

1. Fermo restando quanto disposto dal [comma 1 dell'articolo 31](#), le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essentialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:

- mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal [decreto ministeriale 2 aprile 1968](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
- aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
- modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
- mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
- violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

Art. 139 c. 1, lett. e) LR 1/2015

2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.

3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli [articoli 31 e 44](#).

(comma modificato dall'[art. 54, comma 1, lettera i\), legge n. 221 del 2015](#), poi dall'[art. 1, comma 1, lettera d\), numero 2\), del decreto-legge n. 69 del 2024 convertito dalla legge n. 105 del 2024](#))

Tolleranze costruttive

Art. 34 -bis Tolleranze costruttive

(articolo introdotto dalla legge semplificazioni L. 120/2020)

1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari **non costituisce violazione edilizia** se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.

1-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:

- a) del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;
- b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;
- c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;
- d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati;

d-bis) del 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati.

1-ter. Ai fini del computo della superficie utile di cui al comma 1-bis, si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell'intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell'immobile o dell'unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo.

Gli scostamenti di cui al comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari.

Tolleranze esecutive

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.

2-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 il minore dimensionamento dell'edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.

3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 al presente articolo realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, **non costituendo violazioni edilizie**, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni

Tolleranze costruttive VS tolleranze esecutive VS tolleranze strutturali

e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.

3-bis. Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, il tecnico attesta altresì che gli interventi di cui al presente articolo rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del Capo IV della Parte II. Tale attestazione, **riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis, comma 2**, corredata della documentazione tecnica sull'intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall'articolo 93, comma 3, è trasmessa allo sportello unico per l'acquisizione dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 94, ovvero per l'esercizio delle modalità di controllo **previste** dalle regioni ai sensi dell'art. 94-bis, comma 5, per le difformità che **costituiscono** interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza di cui al comma 1, lettere b) e c), del medesimo articolo 94-bis. Il tecnico abilitato allega alla dichiarazione di cui al comma 3 l'autorizzazione di cui all'articolo 94, comma 2 o l'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento rilasciata ai sensi dell'articolo 94, comma 2-bis, ovvero, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie invasive e di esito negativo dei controlli stessi.

Sanatoria semplificata (strutturale)

3-ter. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi. Il tecnico abilitato **verifica la sussistenza di possibili limitazioni dei diritti dei terzi e provvede con le attività necessarie per eliminare tali limitazioni, presentando, ove necessario, i titoli. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni previste da quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La formazione dei titoli di cui al secondo periodo costituisce condizione necessaria per la redazione della dichiarazione di cui al comma 3.**

?

?



Art. 34 -bis Tolleranze costruttive

(articolo introdotto dalla legge semplificazioni L. 120/2020)

1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.

1-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:

- del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;
- del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;
- del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;
- del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati;

d-bis) del 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati.

1-ter. Ai fini del computo della superficie utile di cui al comma 1-bis, si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell'intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell'immobile o dell'unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo.

Gli scostamenti di cui al comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari.

Tolleranze esecutive

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.

2-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 il minore dimensionamento dell'edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.

3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 al presente articolo realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni

(¹) Si riporta il testo vigente dell'art. 19 bis della legge regionale n. 23 del 2004.

"Art. 19 bis - Tolleranza

(articolo aggiunto da art. 59 L.R. n. 6/2009; commi 1-bis, 1-ter e 1-quater aggiunti da art.37 L.R. n. 12/2017; comma 1-bis e 1-ter modificati da art. 73 L.R. n. 24/2017)

1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del due per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.

1 bis. Fuori dai casi di cui al comma 1, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e dimensionali di modesta entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite nel passato durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2013 e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile. A tali tolleranze possono essere ricondotte, in via esemplificativa e non esaustiva:

- il minore dimensionamento dell'edificio;
- la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
- le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne;
- a difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria.
- gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.

1 ter. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei privati, costituiscono altresì tolleranze costruttive le parziali difformità realizzate nel passato durante i lavori per l'esecuzione di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari incaricati, la certificazione di conformità edilizia e di agibilità nelle forme previste dalla legge nonché le parziali difformità, rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l'amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell'ambito di un procedimento edilizio e che non abbia contestato come abuso edilizio o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell'agibilità dell'immobile. È fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui all'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990, nei limiti e condizioni ivi previste.

1 quater. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1, 1 bis e 1 ter realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie e rappresentate nei relativi elaborati progettuali, secondo le modalità definite dall'atto di coordinamento tecnico assunto ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera a), della legge regionale n. 15 del 2013."



Ai Comuni dell'Emilia-Romagna
Alle Unioni dell'Emilia-Romagna
Alla Città metropolitana di Bologna
Alle Province dell'Emilia-Romagna
Agli Ordini e Collegi professionali
dell'Emilia-Romagna
Alle forze economiche e sociali
dell'Emilia-Romagna

OGGETTO: Indicazioni applicative in merito: alle tolleranze costruttive, alla verifica dello stato legittimo degli edifici da demolire, alla sanatoria di immobili soggetti a vincolo paesaggistico e al divieto di modificare la Modulistica Unificata Edilizia regionale e di richiedere altra documentazione

Indice:

1 Le tolleranze costruttive: art. 19-bis della L.R. n. 23/2004.

- 1.1 la tolleranza esecutiva (comma 1)
- 1.2 le tolleranze di cantiere (comma 1-bis)
- 1.3 le difformità tollerate in sede di agibilità e le difformità accertate e tollerate nel corso di un procedimento edilizio (comma 1-ter)

1.2. LE TOLLERANZE DI CANTIERE (

La legge presenta una significativa esemplificazione delle difformità rientranti in tale ipotesi, che rendono agevole la comprensione delle caratteristiche appena descritte:

- a) il **minor dimensionamento dell'edificio realizzato**, rispetto a quanto ammissibile in base al titolo stesso (lettera a. del comma 1-bis);
- b) le **irregolarità geometriche e dimensionali delle murature esterne ed interne "di modesta entità"**. Quest'ultima espressione utilizzata dal legislatore, non si riferisce al numero o alla (non) sistematicità di tali difformità, quanto piuttosto alla rilevanza sostanziale delle stesse e, conseguentemente, all'assenza di un interesse pubblico al loro ripristino (in quanto – si ripete – dette difformità non hanno comportato la realizzazione di nuovi volumi, superfici, ecc. né alla violazione di norme tecniche che è subordinata l'agibilità dell'edificio). In tal modo, **anche numerose difformità** che non incidono sui parametri urbanistici ed edilizi dell'edificio e sulle caratteristiche tecniche dello stesso non presentano per il legislatore regionale alcun interesse al loro perseguimento;
- c) la **mancata esecuzione di elementi architettonici non strutturali** (come gli elementi decorativi);
- d) la difforme esecuzione di **opere di manutenzione ordinaria e di finitura degli immobili** (che sono opere totalmente libere e dunque potrebbero non essere rappresentate e quotate nella progettazione allegata al titolo),
- e) il posizionamento difforme delle **aperture interne**;
- f) la **diversa collocazione di impianti** ovvero la **non rappresentazione in progetto di impianti minori** (tra cui innanzitutto quelli la cui installazione non è più subordinata a titolo abilitativo edilizio, ai sensi del c.d. Glossario unico (Decreto 2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);
- g) gli **errori della progettazione** che hanno trovato la loro correzione durante i lavori del cantiere e l'opera realizzata risulta conforme; e gli errori materiali nella rappresentazione del progetto. Si sottolinea che, relativamente ai **titoli edilizi in sanatoria** previsti dai condoni edilizi e dagli articoli 17 e 17-bis della L.R. n. 24 del 2003, l'errore materiale di rappresentazione progettuale delle opere può riguardare l'individuazione dell'abuso sanato, la cui effettiva entità può essere desunta dallo sportello unico dalla restante documentazione presentata (foto, calcolo dell'oblazione, ecc.) o da altra documentazione probante.

Qual è la differenza tra tolleranze costruttive e tolleranze esecutive?

Le **difformità costruttive** sono di entità così lieve da non costituire violazione edilizia, mentre, le **tolleranze esecutive** (comunque ricomprese nelle più generali tolleranze costruttive) sono **irregolarità geometriche, piccole modifiche** alle finiture, diversa collocazione di impianti o opere interne **eseguite durante i lavori**.

Le **tolleranze costruttive** riguardano scostamenti entro il 2-6% dai parametri autorizzati, mentre le **tolleranze esecutive** sono irregolarità di minima entità eseguite in cantiere durante i lavori (2% ?)

Tolleranze esecutive (art. 34bis, comma 2bis):

- il minore dimensionamento dell'edificio
- la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali
- le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni
- la difforme ubicazione delle aperture interne
- la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria
- gli errori progettuali corretti in cantiere
- gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere



Quali livelli di sicurezza per la sanatoria semplificata ex art. 34bis ?

(ricordiamo la Certificazione di Idoneità STATICA e SISMICA art. 35 L. 47/85 del CONDONO ?)

Sanatoria semplificata art. 34bis

Zone sismiche 3 e 4 (III e non classificate)

Anche per le Zone sismiche 3 e 4 SOLO AI SUAPE (x coerenza e pubblica incolumità) se previsto dalle Regioni ?

3-bis. Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, il tecnico attesta altresì che gli interventi di cui al presente articolo rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del Capo IV della Parte II. Tale attestazione, referita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis, comma 2, corredata della documentazione tecnica sull'intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall'articolo 93, comma 3, è trasmessa allo sportello unico per l'acquisizione dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 94, ovvero per l'esercizio delle modalità di controllo previste dalle regioni ai sensi dell'art. 94-bis, comma 5, per le difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza di cui al comma 1, lettere b) e c), del medesimo articolo 94-bis. Il tecnico abilitato allega alla dichiarazione di cui al comma 3 l'autorizzazione di cui all'articolo 94, comma 2 o l'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento rilasciata ai sensi dell'articolo 94, comma 2-bis, ovvero, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi.

Attestazione del tecnico (quali competenze professionali?)

Norme tecniche vigenti al momento dell'intervento (abuso)

Il Genio civile PUO' richiedere che siano verificati i livelli di sicurezza delle norme tecniche vigenti al momento dell'intervento (abuso) e di quelle vigenti al momento della domanda

Sanatoria condizionata

Art. 36-bis. Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali

2. Il permesso presentato ai sensi del comma 1 può essere rilasciato dallo sportello unico per l'edilizia di cui all'[articolo 5, comma 4-bis](#), subordinatamente alla preventiva attuazione, entro il termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi di cui al secondo periodo. In sede di esame delle richieste di permesso in sanatoria lo sportello unico può condizionare il rilascio del provvedimento alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo. Per le segnalazioni certificate di inizio attività presentate ai sensi del comma 1, lo sportello unico individua tra gli interventi di cui al secondo periodo le misure da prescrivere ai sensi dell'[articolo 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), che costituiscono condizioni per la formazione del titolo.

Quanto detto vale anche per la sanatoria semplificata asincrona dell'art. 36bis, comma 1

Art. 34-ter. (L) Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo

1. Gli interventi realizzati come varianti in corso d'opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e che non sono riconducibili ai casi di cui all'articolo 34-bis possono essere regolarizzati con le modalità di cui ai commi 2 e 3, sentite le amministrazioni competenti secondo la normativa di settore.

c.d. «bucalossi»

2. L'epoca di realizzazione delle varianti di cui al comma 1 è provata mediante la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione della variante mediante la documentazione indicata nel primo periodo, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono regolarizzare l'intervento mediante presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività e il pagamento, a titolo di oblazione, di una somma determinata ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 5. L'amministrazione competente adotta i provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche nel caso in cui accerti l'interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione delle opere. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36-bis, commi 4 e 6. Per gli interventi di cui al comma 1 eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica resta fermo quanto previsto dall'articolo 36-bis, comma 5-bis.

4. Le parziali difformità, realizzate durante l'esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all'esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, rispetto alle quali non sia seguito un ordine di demolizione o di riduzione in pristino e sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità nelle forme previste dalla legge, non annullabile ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono soggette, in deroga a quanto previsto dall'articolo 34, alla disciplina delle tolleranze costruttive di cui all'articolo 34-bis.

Sanatoria semplificata
sincrona (strutturale)

Art. 36 (L) - Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità

1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'[articolo 23, comma 01](#), o in totale difformità da essa e comunque fino alla scadenza dei termini di cui agli [articoli 31, comma 3, 33, comma 1](#), e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera g), numero 1), del decreto-legge n. 69 del 2024 convertito dalla legge n. 105 del 2024)

Doppia conformità

2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'[articolo 16](#).

(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera g), numero 2), del decreto-legge n. 69 del 2024 convertito dalla legge n. 105 del 2024)

3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.

Art. 36-bis. Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali

(articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera h) del decreto-legge n. 69 del 2024, convertito dalla legge n. 105 del 2024)

Sanatoria semplificata asincrona

1. In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'[articolo 34](#) ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'[articolo 37](#), fino alla scadenza dei termini di cui all'[articolo 34, comma 1](#) e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all'[articolo 32](#).

2. Il permesso presentato ai sensi del comma 1 può essere rilasciato dallo sportello unico per l'edilizia di cui all'[articolo 5, comma 4-bis](#), subordinatamente alla preventiva attuazione, entro il termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi di cui al secondo periodo. In sede di esame delle richieste di permesso in sanatoria lo sportello unico può condizionare il rilascio del provvedimento alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo. Per le segnalazioni certificate di inizio attività presentate ai sensi del comma 1, lo sportello unico individua tra gli interventi di cui al secondo periodo le misure da prescrivere ai sensi dell'[articolo 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), che costituiscono condizioni per la formazione del titolo.

3. La richiesta del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che la realizzazione è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell'intervento. L'epoca di realizzazione dell'intervento è provata mediante la documentazione di cui all'[articolo 32](#), che rende impossibile accertare l'epoca di realizzazione dell'intervento mediante la documentazione indicata nel terzo periodo, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal [capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#).

Sanatoria condizionata

3-bis. Per gli immobili ubicati nelle zone sismiche di cui all'[articolo 83](#), ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al medesimo [articolo 83](#), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'[articolo 34-bis, comma 3-bis](#).

4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, si intende formato il silenzio-assenso e il dirigente o responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione.

5. Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di un importo:

a) pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, determinato in misura pari a quella prevista dall'[articolo 16](#), incrementato del 20 per cento in caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, nelle ipotesi di cui all'[articolo 34](#), e in caso di variazioni essenziali ai sensi dell'[articolo 32](#). Non si applica l'incremento del 20 per cento nei casi in cui l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda;

b) pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 euro ove l'intervento sia eseguito in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, nei casi di cui all'[articolo 37](#), e in misura non inferiore a 516 euro e non superiore a 5.164 euro ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

5-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione determinata previa perizia di stima ed equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione; in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all'[articolo 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#).

6. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta. Alle segnalazioni di inizio attività presentate ai sensi del comma 1 si applica il termine di cui all'[articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#). Nelle ipotesi di cui al comma 4, i termini di cui al primo e secondo periodo del presente comma sono sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica. Decorsi i termini di cui al primo, secondo e terzo periodo, eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci. Il termine è interrotto qualora l'ufficio rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale nei termini stessi, e ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori. Nei casi di cui al presente comma, l'amministrazione è tenuta a rilasciare, in via telematica, su richiesta del privato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e dell'intervenuta formazione dei titoli abilitativi. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'istante può esercitare l'azione prevista dall'[articolo 31 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1](#) annesso al [decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#). In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la sanatoria, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica le sanzioni previste dal presente testo unico.

LE NUOVE LINEE GUIDA REGIONALI 2024

Serie Generale - Anno 55° - Numero 55

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



Regione Umbria




14 23-10-2024 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 55

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2024, n. **1119**.

Linee guida sulle verifiche di accertamento di conformità strutturale delle opere e costruzioni in zona sismica alle norme tecniche sulle costruzioni finalizzate alle sanatorie edilizie ed urbanistiche dopo al legge 24 luglio 2024 n. 105. Approvazione.

Differmità	articolo dpr 380/01	comma	Tipo di sanatoria	Conformità urbanistica	Conformità edilizia	Conformità strutture	Zone sismiche
I Tolleranze esecutive/costruttive	34bis	3bis	SEMPLIFICATA (strutture)	---	---	Verifica tecnica edificio esistente con NTC vigenti al momento dell'intervento (abuso)	1 e 2 Prof
II Assenza di titolo / totale difformità	36	1	DOPPIA CONFORMITA'	al momento dell'intervento e al momento della domanda	al momento dell'intervento e al momento della domanda	conformità con verifica tecnica con NTC vigenti al momento dell'intervento (abuso) e con V05 ex par. 8.3 NTC 2018 con NTC vigenti al momento della domanda (solo V05 con NTC vigenti al momento della domanda se più restrittive rispetto a quelle vigenti al momento dell'abuso)	1/2/3
III Parziali difformità (PDC e SCIA sostitutiva) Variazioni essenziali (art 32) Assenza o difformità SCIA ordinaria	36bis	1	SEMPLIFICATA ASINCRONA	al momento della domanda	al momento dell'intervento	Verifica tecnica edificio esistente con NTC vigenti al momento dell'intervento (abuso)	1 e 2 Prof
		2	CONDIZIONATA	---	---	V05 edifici esistenti ex par. 8.3 NTC 2018 con NTC vigenti al momento della domanda	1/2/3



Edilizia/Urbanistica

Strutture (SISMICA)

1

2

3

4

5

6

DPR 380/01 aggiornato con la legge 105/2024 (Salva Casa)

Regime autorizzatorio degli accertamenti di conformità strutturale volti alle sanatorie edilizie ed urbanistiche

Difformità	articolo dpr 380/01	comma	Tipo di sanatoria	Conformità urbanistica	Conformità edilizia	Conformità strutture	Zone sismiche	Attestazione	Tipologia intervento	Provvedimento del Genio civile regionale	Classe/categoria Portale Umbria-SIS
Tolleranze esecutive/costruttive	34bis	3bis	SEMPLIFICATA (strutture)	---	---	verifica tecnica edificio esistente con NTC vigenti al momento dell'intervento (abuso)	1 e 2	Professionista incaricato	rilevante	autorizzazione (Parere di conformità)	K18
				---	---	---	---	---	di minore rilevanza	ricevuta di deposito (con autorizzazione su estrazione a campione)	k16 - senza segnalazione (K17 - con segnalazione - RESIDUALE)
				---	---	---	---	---	privi di rilevanza	(di competenza del Comune)	
Assenza di titolo / totale difformità	36	1	DOPPIA CONFORMITA'	al momento dell'intervento e al momento della domanda	al momento dell'intervento e al momento della domanda	conformità con verifica tecnica con NTC vigenti al momento dell'intervento (abuso) e con VdS ex par. 8.3 NTC 2018 con <u>NTC vigenti al momento della domanda</u> (solo VDS con NTC vigenti al momento della domanda se più restrittive rispetto a quelle vigenti al momento dell'abuso)	1/2/3	---	rilevante	autorizzazione (Parere di conformità)	K18
				---	---	---	---	---	di minore rilevanza	ricevuta di deposito (con autorizzazione su estrazione a campione)	k16 - senza segnalazione K17 - con segnalazione
				---	---	---	---	---	privi di rilevanza	(di competenza del Comune)	
Parziali difformità (PdC e SCIA sostitutiva) Variazioni essenziali (art 32) Assenza o difformità SCIA ordinaria	36bis	1	SEMPLIFICATA ASINCRONA	al momento della domanda	al momento dell'intervento	verifica tecnica edificio esistente con NTC vigenti al momento dell'intervento (abuso)	1 e 2	Professionista incaricato	rilevante	autorizzazione (Parere di conformità)	K18
				---	---	---	---	---	di minore rilevanza	ricevuta di deposito (con autorizzazione su estrazione a campione)	k16 - senza segnalazione K17 - con segnalazione
		2	CONDIZIONATA	---	---	VdS edifici esistenti ex par. 8.3 NTC 2018 con NTC vigenti al momento della domanda	1/2/3	---	Interventi rilevanti e di minore rilevanza art 202, comma 2, lett. b)	autorizzazione (per sanatoria con lavori)	k19




Sanatoria semplificata (strutturale)

Sanatoria doppia conformità


Sanatoria semplificata (asincrona)

Sanatoria condizionata



*La SISMICITA' del comune è riferita alla data di realizzazione dell'abuso
 ** Le OPERE da realizzare oggi, per sanare un abuso, devono essere progettate con le NTC e la SISMICITA' vigenti al momento della presentazione dell'istanza

DPR 380/01 – SINTESI DELLA DISCIPLINA PER LE SANATORIE STRUTTURALI

- 
- **il dpr 380/01 prevede la possibilità di autorizzare in sanatoria le opere realizzate in assenza o difformità dal deposito o autorizzazione sismica;**

- l'assenza di idoneo titolo in materia strutturale, unitamente ad una presentazione di una pratica strutturale in ritardo o la violazione della disciplina delle norme tecniche sulle costruzioni, comporta le violazioni previste dal dpr 380/01 e l'avvio della procedura di cui all'art. 96 del citato decreto;
- le violazioni in materia strutturale implicano reati "sanabili" a posteriori con la dimostrazione della conformità del realizzato ai livelli di sicurezza previsti nelle norme vigenti al momento dell'abuso o al momento della domanda;

- ai fini delle sanatorie strutturali si disciplinano **percorsi differenziati** in relazione:

- a) al **tipo di sanatoria delle difformità** (tolleranze esecutive, assenza di titolo/totale difformità, parziale difformità/variazioni essenziali);
- b) alla **conformità strutturale** (attuata con le norme tecniche vigenti al momento dell'abuso ovvero con le norme tecniche vigenti al momento della domanda);
- c) alle **tipologie di interventi strutturali difforni** (***rilevanti, di minore rilevanza e privi di rilevanza per la pubblica incolumità***) individuate dall'articolo 94bis del medesimo decreto 380/01 e dalla dgr 596/20 e ssmmii;
- d) **alle Zone sismiche ad alta, media e bassa sismicità** (Zone 1 e 2, 3 e 4 ovvero le Zone I, II, III e non classificate)

DPR 380/01 – SINTESI DELLA DISCIPLINA PER LE SANATORIE STRUTTURALI

- si disciplinano in modo differenziato le sanatorie strutturali che prevedono l'autorizzazione sismica preventiva ex art. 94 (interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità) da quelle soggette a preavviso scritto e deposito art. 93 (interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità) del dpr 380/01;
- il deposito preliminare per interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, di cui all'art. 94bis, comma 1, lett. b) del dpr 380/01 sono sottoposti all'esercizio delle modalità di controllo previste dalle regioni, ai sensi dell'art. 94bis, comma 5.

PROCEDURE REGIONALI PER LE SANATORIE STRUTTURALI

- nello spirito del controllo a campione già attuato con la deliberazione di Giunta regionale n. 596/20, la Regione Umbria, con il presente atto prevede che:


a) **i depositi estratti sono sottoposti e al regime di autorizzazione sismica preventiva** di cui all'art. 94;

b) i depositi non estratti ma per i quali si applicano le procedure dell'art. 96 del dpr 380/01 (*segnalazione all'Autorità Giudiziaria*) sono sottoposti a controllo documentale (amministrativo) da parte della Regione e alla conseguente segnalazione da parte del dirigente regionale all'Autorità Giudiziale;

c) i depositi non estratti e per i quali non si applicano le procedure dell'art. 96 (*segnalazione all'Autorità Giudiziaria*) non sono sottoposti ad alcun controllo da parte della Regione;

- si conferma che, ai sensi § 3 dell'Allegato 1 alla citata deliberazione di Giunta regionale n. 596/2020, in conformità al decreto MIT 30/04/2020 di cui all'art. 94bis, comma 2 del dpr 380/01, le verifiche tecniche redatte ai fini delle sanatorie edilizie ed urbanistiche per **opere prive di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità** di cui all'art. 94bis, comma 1, lett. c), **non sono trasmesse agli uffici regionali del Genio Civile ma sono depositate esclusivamente presso gli uffici tecnici comunali.**

Processo logico-operativo per la sanatoria strutturale



Cronologia della Normativa Italiana sulle strutture


Anno	Sisma	Norma	Titolo
1905	08 settembre Calabria		
1906		R.D. 16 settembre 1906 n.511 (G.U. 27 settembre 1906 n.225)	Norme per le costruzioni, ricostruzioni e riparazioni degli edifici privati, pubblici e di uso pubblico nella regione calabrese e nei comuni della provincia di Messina danneggiati dal terremoto.
1907		D.M. 10 gennaio 1907 (G.U. 2 febbraio 1907 n.28)	Metodi normali di prova per gli agglomeranti idraulici.
1908	28 dicembre Calabria e Messina		
1909		L.12 gennaio 1909 n.12 (G.U. 12 gennaio 1909 n.08)	Provvedimenti e disposizioni in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908.
		R.D. 18 aprile 1909 n.193 (G.U. 22 aprile 1909 n.95)	Norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati nei Comuni colpiti dal Terremoto del 28 dicembre 1908 o da altri precedenti, elencati nel R. decreto del 18 aprile 1909.
		C. 20 aprile 1909 n.2664	Istruzioni tecniche
1912		R.D. 06 settembre 1912 n.1080 (G.U.19 ottobre 1912 n.247)	Approvazione delle norme obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici nei comuni colpiti dal terremoto, in sostituzione di quelle approvate col r.d. 18 aprile 1909, n. 193
1915	13 gennaio Sora e Avezzano	R.D. 29 aprile 1915 n.573 (G.U. 11 maggio 1915 n.247)	Norme tecniche ed igieniche da osservarsi per i lavori edilizi nelle località colpite dal terremoto del 13/01/1915.
1916		D.L.L. 05 novembre 1916 n.1526 (G.U. 17 novembre 1916 n.270)	Testo unico delle disposizioni legislative emanate in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908.
1920		R.D.L. 09 maggio 1920 n.665 (G.U. 02 giugno 1920 n.129)	Modificazioni alle norme tecniche ed obbligatorie nelle località dal terremoto
1924	2 gennaio Ancona e Perugia	R.D. 23 ottobre 1924 n.2089 (G.U. 30 dicembre 1924 n.303)	Norme tecniche ed igieniche per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati nei comuni o frazioni di comune dichiarati zone sismiche.
1925		R.D. 23 ottobre 1925 n.1099	A seguito del terremoto di Ancona e Perugia.
1926		R.D.L. 03 aprile 1926 n.705 (G.U.03 maggio 1926 n.102)	Modificazioni alle norme tecniche ed igieniche di edilizia obbligatorie per le località colpite da terremoti.
1927		R.D.L. 13 marzo 1927 n.431 (G.U.08 aprile 1927 n.82)	Norme tecniche ed igieniche per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati nei comuni o frazioni di comune dichiarati zone sismiche.
1930		R.D. 03 aprile 1930 n.682 (G.U. 07 giugno 1930 n.133)	Nuove Norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località sismiche.
1933		R.D.L. 29 luglio 1933 n.1213 (G.U. 16 settembre 1933 n.224)	Norme per l'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.
1935		R.D.L. 25 marzo 1935 n. 640 (G.U. 22 maggio 1935 n.120)	Nuovo testo delle norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti.
1937		R.D. 22 novembre 1937 n. 2105 (G.U. 27 dicembre 1937 n.298)	Norme tecniche ed igieniche per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati nei comuni o frazioni di comune dichiarati zone sismiche.
1939		R.D.L. 16 novembre 1939 n.2228 e 2229 (G.U. 18 aprile 1940 n.92)	Norme per l'accettazione dei leganti idraulici.

1961		Circolare 14 Settembre 1961 n.91	Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile.
1962		Circolare 14 febbraio 1962 n.384	Norme relative ai carichi per il collaudo dei ponti stradali.
		L. 25 novembre 1962 n.1684 (G.U. 22 dicembre 1962 n.326)	Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche.
1963		Circolare 15 Marzo 1963 n.37	Prevenzione incendi. Fabbricati con struttura in acciaio per usi industriali
1966		Circolare 05 Maggio 1966 n.2136	Ministero dei lavori pubblici - Istruzioni sull'impiego delle tubazioni in acciaio saldate nella costruzione di acquedotti.
1967		C.M.LL.PP. 6 novembre 1967 n.3797 (G.U. 22 dicembre 1962 n.326)	Istruzioni per il progetto, esecuzione e collaudo delle fondazioni.
1968	14-15 gennaio Belice	C.M.LL.PP. 11 agosto 1969 n.6090	Norme per la progettazione, il calcolo e il collaudo di costruzioni con strutture prefabbricate in zone asismiche e sismiche.
1971		L. 5 novembre 1971 n.1086 (G.U. 21 dicembre 1971 n.321)	Norme per la disciplina delle opere in c.a., normale e precompresso ed a struttura metallica.
1972	25 gennaio - 21 giugno Ancona	D.M. 30 maggio 1972	Norme tecniche alle quali devono uniformarsi le costruzioni in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica.
1974		L. 2 febbraio 1974 n. 64 (G.U. 21 marzo 1974 n.76)	Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.
		Circolare 14 febbraio 1974 n. 11951	Norme per la disciplina delle opere in c.a., normale e precompresso ed a struttura metallica.
		D.M. 30 maggio 1974	Norme tecniche per la esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per strutture metalliche.
1975		Circolare 25 gennaio 1975 n. 13229	L'impiego di materiali con elevate caratteristiche di resistenza per cemento armato normale e precompresso.
		D.M. 03 marzo 1975 n.40 (G.U. 08 aprile 1975 n.93)	Approvazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.
		D.M. 18 dicembre 1975 (G.U. 02 febbraio 1976 n.29)	Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica.
1976	6 maggio Friuli	D.M. 16 giugno 1976	Norme per la disciplina delle opere in c.a., normale e precompresso ed a struttura metallica.
		L. 26 aprile 1976 n. 176 (G.U. 07 maggio 1976)	Norme per l'istituzione del servizio sismico e disposizioni inerenti ai movimenti sismici del 1971, del Novembre e Dicembre 1972, del Dicembre 1974 e del Gennaio 1975, in comuni della provincia di Perugia.
		L.R. 20 giugno 1977 n. 30	Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n.17.
1978		D.M. 03 ottobre 1978	Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi.
1979		Circolare 31 luglio 1979 n. 19581	Legge 5 novembre 1971, n.1086, art. 7 - Collaudo statico.
		Circolare 23 ottobre 1979 n. 19777	Competenza amministrativa: legge 5-11-1971, n. 1086; legge 2-2-1974, n.64.
1980	23 novembre Irinia	Circolare 09 gennaio 1980 n.20049	Legge 5 novembre 1971, n.1086, art. 7 - Istruzioni relative ai controlli sul conglomerato cementizio adoperato per le strutture in cemento armato.
		D.M. 26 marzo 1980 (G.U. 28 giugno 1980 n.176)	Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale, precompresso e per le strutture metalliche.
		D.M. 02 agosto 1980 (G.U. 10 novembre 1980 n.308)	Criteri generali e prescrizioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di ponti stradali.
		Circolare 11 novembre 1980 n.20977	Criteri generali e prescrizioni tecniche per ponti stradali.




1981	D.M. 21 gennaio 1981 (G.U. 07 febbraio 1981 n.37)	Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.	1990		D.M. 4 maggio 1990	Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, la esecuzione e il collaudo dei ponti stradali.
	D.M. 07 marzo 1981 (G.U. 20 marzo 1981 n.79)	Dichiarazione di zone sismiche nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia.	1991		Circolare 25 febbraio 1991 n.34233	Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo dei ponti.
	L. 14 maggio 1981 n.219 (G.U. 18 maggio 1981 n.134)	Recava provvedimenti a favore della popolazione colpita dal sisma del Novembre 1980 e del Febbraio 1981 in Campania e Basilicata (Irpina) rispettivamente ed indicava i provvedimenti per la ricostruzione e lo sviluppo di quelle zone.	1992		D.M. 14 febbraio 1992 (G.U. 18 marzo 1992 n.65)	Norme tecniche per le opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche.
	D. 03 giugno 1981 (G.U. 30 giugno 1981 n.177)	Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.	1993		Circolare 24 giugno 1993 n. 37406	Norme tecniche per opere in c.a. normale e precompresso.
	Circolare 03 giugno 1981 n. 21597	Norme tecniche per opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.	1996		D.M. 9 gennaio 1996 (G.U. 05 febbraio 1996 n.29)	Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche.
	D.M. 03 giugno 1981 n.515	Classificazione sismica del territorio e basati su uno studio del CNR.			D.M. 16 gennaio 1996 (G.U. 05 febbraio 1996 n.29)	Norme tecniche relative ai criteri generali di verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi.
	D.M. 02 luglio 1981 n.593 (G.U. 21 luglio 1981 n.198)	Normativa per le riparazioni ed il rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia.			D.M. 04 marzo 1996 (G.U. 19 marzo 1996 n.66)	Proroga del termine di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, di cui al DM 16-01-1996.
	Circolare 30 luglio 1981 n.21745	Istruzioni relative alla normativa tecnica per la riparazione ed il rafforzamento degli edifici in muratura danneggiati dal sisma nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia.			C.M. 4 luglio 1996 n.156 (G.U. 16 settembre 1996 n.217)	Norme tecniche relative ai criteri generali di verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi.
	L. 10 dicembre 1981 n.741 (G.U. 16 dicembre 1981 n.344)	Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche.			C.M. 15 ottobre 1996 n.252 (S.O.G.U. 26 novembre 1996 n.277)	Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche" di cui al D.M. del 9 Gennaio 1996.
	D.M. 12 dicembre 1981 n.22100	Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche.	1997	26 settembre Umbria e Marche	Circolare 10 aprile 1997 n.05 (G.U. 28 aprile 1997 n.97)	Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" di cui al D.M. 16 Gennaio 1996.
1982	D.M. 12 febbraio 1982	Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi.	1999		D. M. 05 agosto 1999 (G.U. 14 agosto 1999 n.190)	Modificazioni al decreto ministeriale 9 gennaio 1996 contenente norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche.
	Circolare 24 maggio 1982 n. 22631	Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi.	2002	31 ottobre Molise		
1983	D.M. 01 aprile 1983 n.47 (G.U. 17 agosto 1983 n.224 S.O. n.47)	Norme per la disciplina delle opere in c.a., normale e precompresso ed a struttura metallica.	2003		Det. 13 Marzo 2003 n.7 (G. U. 03 aprile 2003 n. 78)	Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - Fornitura e posa in opera di acciaio presagomato.
1984	D.M. 29 febbraio 1984	Riguardante la classificazione sismica del territorio e basati su uno studio del CNR.	2003		OPCM 20 marzo 2003 n. 3274 (G.U. 08 maggio 2003 n.72)	Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.
	D.M. 05 marzo 1984 (G.U. 31 marzo 1984 n.91)	Dichiarazione di sismicità di alcune zone della regione Lombardia.	2004		OPCM 02 ottobre 2003 n. 3316 (G.U. 10 ottobre 2003 n.236)	Modifiche ed integrazioni all'OPCM 3274 del 20 marzo 2003.
	D.M. 19 giugno 1984 (G.U. 30 luglio 1984 n.208)	Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche.	2004		OPCM 23 gennaio 2004 n. 3333 (G.U. 02 febbraio 2004 n.26)	Modifiche all'OPCM 3274 del 20 marzo 2003.
1985	Circolare 5 marzo 1985 n.25882	Normative tecniche relative alle costruzioni in zone sismiche.	2005		OPCM 3 maggio 2005 n. 3431 (G.U. 10 maggio 2005 n.85)	Modifiche ed integrazioni all'OPCM 3274 del 20 marzo 2003.
	D.M. 15 maggio 1985 (G.U. 10 giugno 1985 n.135)	Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive.	2008		D.M. 14 Settembre 2005 (G.U. 23 settembre 2005 n.222)	Norme Tecniche per le Costruzioni (ex "Testo unico" delle Norme Tecniche per le Costruzioni).
	D.M. 27 luglio 1985 (G.U. 17 maggio 1986 n.113)	Norme per la disciplina delle opere in c.a., normale e precompresso ed a struttura metallica.	2008		D.M. 14 gennaio 2008 (G.U. 04 febbraio 2008 n.29)	Norme tecniche per le costruzioni.
1986	D.M. 24 gennaio 1986 (G.U. 12 maggio 1986 n.108)	Norme tecniche relative alle costruzioni antisismiche.	2009	6 aprile L'Aquila	Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 (G.U. n. 47 del 26 febbraio 2009)	Istruzioni per l'Applicazione Nuove Norme Tecniche Costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008.
	C.M. BB.CC.AA. 18 luglio 1986 n.1032	Interventi sul Patrimonio monumentale a tipologia specialistica in zone sismiche: raccomandazioni.	2011		Circolare 11 dicembre 2009 n.111209 (G.U. 22 dicembre 2009 n. 297)	Entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.
	C.M.LL.PP. 19 luglio 1986 n.27690	Istruzioni relative alla normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica al D.M. del 24/01/1986.	2011		D.M. 15 novembre 2011 (G.U. 19 novembre 2011 n.270)	Modifica delle norme tecniche per le costruzioni in materia di utilizzo degli acciai B450A.
	C.M.LL.PP. 31 ottobre 1986 n.27996	Istruzioni relative alle norme tecniche per l'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche, di cui al D.M. 27/07/1985.	2012	20 maggio Emilia		
1987	D.M. 9 gennaio 1987 n.58 (G.U. 19 giugno 1987 n.141)	Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento.	2016	24 agosto Amatrice		
	Circolare 01 settembre 1987 n. 29010	Ministero dei lavori pubblici - Legge 5 novembre 1971 n. 1086 - D.M. 27/7/1985. Controllo dei materiali in genere e degli acciai per cemento armato normale in particolare.	2017	18 gennaio Montecoreale	D.M. 28 febbraio 2017 n.58	Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni
	D.M. 20 novembre 1987 (G.U. 05 dicembre 1987 n.285)	Norme tecniche per progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento.			D.M. 07 marzo 2017 n. 65	Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e relativi allegati. Modifiche all'articolo 3 del D.M 28/02/2017
	D.M. 3 dicembre 1987 (G.U. 07 maggio 1988 n.106)	Norme tecniche per progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate.				
1988	D.M. 11 marzo 1988 (G.U. 01/06/1988 n.127)	Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.	2018	21 agosto Casaprotte		
	Circolare 24 settembre 1988 n.30483	Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate etc...	2019		D.M. 17 gennaio 2018 (G.U. 20 febbraio 2018)	Norme tecniche per le costruzioni
1989	C.M.LL.PP. 4 gennaio 1989 n.30787	Istruzioni in merito alle Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento.			Circolare 21 gennaio 2019 n.7 (G.U. 11 febbraio 2019 n. 35)	Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018
	Circolare 16 Marzo 1989 n. 31104	Ministero dei lavori pubblici - Legge 2-2-1974 n. 64 art. 1 - Istruzione in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate.				

Pericolosità sismica della Regione Umbria

D.G.R. n. 1111 del 18 settembre 2012



OPCH 358/06
 Zone 1 $a_g > 0,25$ ALTA SISMICITÀ
 2 $0,15 < a_g \leq 0,25$ MEDIA SISMICITÀ
 3 $0,05 < a_g \leq 0,15$ } BASSA SISMICITÀ
 4 $a_g \leq 0,05$



ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2024, n. 1119.

Linee guida sulle verifiche di accertamento di conformità strutturale delle opere e costruzioni in zona sismica alle norme tecniche sulle costruzioni finalizzate alle sanatorie edilizie ed urbanistiche dopo al legge 24 luglio 2024 n. 105. Approvazione.

**REGIONE UMBRIA**

Direzione regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione civile
Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo
SEZIONE RISCHIO SISMICO, GENIO CIVILE



I

ALLEGATO 1

**LINEE GUIDA SULLE VERIFICHE DI ACCERTAMENTO DI
CONFORMITÀ STRUTTURALE DELLE OPERE E COSTRUZIONI IN ZONA
SISMICA ALLE NORME TECNICHE SULLE COSTRUZIONI FINALIZZATE
ALLE SANATORIE EDILIZIE ED URBANISTICHE DOPO LA LEGGE
24/07/2024 N.105**

1. CRITERI GENERALI

- a) trattandosi di interventi già eseguiti, l'esame dei requisiti è effettuato con l'approccio previsto per le costruzioni esistenti. Pertanto le verifiche strutturali sono redatte, a seconda del percorso individuato dal DPR 380/01, sulla base dei requisiti delle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell'intervento oppure sulla base dei requisiti delle norme tecniche vigenti al momento della domanda ma in ogni caso facendo riferimento al caso di edifici esistenti;
- b) per i comuni che al tempo dell'intervento difforme erano classificati in zona a bassa sismicità (Zona 3³ ovvero Zone III e non classificata) non è previsto alcun adempimento (eccetto per interventi ricadenti negli artt. 36 e 36bis, comma 2 del DPR 380/01);
- c) gli interventi, realizzati abusivamente e da sanare, si inquadrano sempre secondo la classificazione di cui all'art. 94bis del DPR 380/01 (interventi rilevanti, di minore rilevanza e privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità) e seguono le procedure autorizzative preventive (art. 94) e di preavviso scritto a deposito (art 93) previste dal medesimo articolo 94bis nonché dalle disposizioni regionali (per la Regione Umbria la DGR 596/20);
- d) il Comune acquisisce e trasmette, ai sensi dell'art. 207 della L.R. n. 1/2015, o invita l'interessato a trasmettere, al Genio Civile regionale la documentazione necessaria e sufficiente per verificare la correttezza della verifica tecnica;

- a) **la presentazione al Genio Civile regionale** delle verifiche tecniche per gli accertamenti di conformità alle norme tecniche avviene esclusivamente mediante il **portale telematico regionale Umbria-SiS**;
- b) **le verifiche tecniche sono soggette ad autorizzazione oppure a preavviso scritto a deposito con estrazione per il controllo a campione.** Il numero di controlli istituiti dalla Regione per i procedimenti estratti a campione sono riportati in Allegato 4 al presente atto; il campionamento è demandato esclusivamente all'estrazione automatica attraverso gli strumenti informatici regionali e l'esito dell'estrazione è comunicata agli interessati contestualmente al rilascio della ricevuta di deposito;
- c) **ai procedimenti si applica il “rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli”** di cui all'art. 211 della L.R. n. 1/2015;
- d) ***qualora dall'esame della verifica tecnica risulti la necessità di eseguire degli interventi per legittimare quanto eseguito, questi sono soggetti ad autorizzazione preventiva ex art. 202, comma 2, lett. b) della L.R. n.1/2015.*** La loro esecuzione è elemento condizionante per l'efficacia della sanatoria;

- **i procedimenti regionali sono conclusi**, ai sensi dell'articolo 94, comma 2 del DPR 380/01 **entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza** e sono condotti in accordo alle disposizioni di cui agli artt. 203 e 205 della L.R. n. 1/2015. **A conclusione del procedimento, se del caso, viene data comunicazione all'Autorità Giudiziaria, per gli adempimenti previsti all'art. 96 del DPR 380/2001;**
- le istruttorie tecniche volte agli accertamenti di conformità strutturali (per interventi rilevanti o di minore rilevanza estratti a campione) sono condotte dai tecnici istruttori regionali su base documentale, sulla scorta della documentazione progettuale e fotografica, delle informazioni o delle certificazioni relative a fatti, stati o qualità attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione regionale, acquisiti presso altre pubbliche amministrazioni o trasmessi all'amministrazione regionale dagli interessati nel corso del procedimento;
- **le verifiche di natura esclusivamente documentale** (**interventi di minore rilevanza ex art 94bis soggetti a segnalazione ex art 96 del DPR 380/01**), **sono condotte per via amministrativa dalla Regione sulle istanze depositate nella classe e categoria adeguata del portale telematico regionale Umbria-SiS**. L'istruttoria amministrativa accerta la presenza della documentazione minima necessaria e verifica la coerenza delle dichiarazioni del tecnico e del proprietario a cui segue la segnalazione dirigenziale ex art 96 del DPR 380/01;

- non sono avviate verifiche documentali per interventi di minore rilevanza non estratti e non soggetti alla segnalazione di cui all'art 96 del DPR 380/01
- gli accertamenti di ordine tecnico in situ sono da compiere quando strettamente necessario e comunque commisurati alla zona sismica e alla tipologia di costruzione, tenendo conto delle informazioni acquisite nel corso del procedimento

3. PROCEDIMENTI NON ESTRATTI NON SOGGETTI A SEGNALAZIONE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

- Per i procedimenti non estratti per il controllo a campione e non sottoposti alla disciplina dell'art. 96 del DPR 380/01 non viene effettuata né "istruttoria tecnica" né "istruttoria documentale" della verifica proposta, pertanto il soggetto interessato (committente o tecnico delegato) provvederà a presentare al Comune competente copia dell'attestazione di avvenuta presentazione dell'istanza, unitamente alle attestazioni di cui agli Allegati 2 e 3
- Il Comune verifica l'iter del procedimento regionale attraverso il proprio accesso riservato al Portale telematico regionale Umbria-SiS

4. PROCEDIMENTO NON ESTRATTI SOGGETTI A SEGNALAZIONE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

- Per i procedimenti non estratti per il controllo a campione ma sottoposti alla disciplina dell'art. 96 del DPR 380/01 **non viene effettuata “istruttoria tecnica” ma è effettuata “istruttoria documentale” della verifica proposta.**
- Se la verifica è positiva il soggetto interessato provvederà a presentare al Comune competente copia dell'attestazione di avvenuta presentazione dell'istanza, unitamente alle attestazioni degli Allegati 3 e 4.
- Il dirigente regionale competente invia segnalazione all'Autorità Giudiziaria per gli adempimenti previsti all'art. 96 del D.P.R. 380/2001, sulla base della verifica amministrativa pervenutagli dall'ufficio competente e delle attestazioni sopra citate.
- Il soggetto interessato (committente o tecnico delegato) provvederà a presentare al Comune competente:
 - a) copia dell'attestazione di avvenuta presentazione dell'istanza;
 - b) le attestazioni di cui agli Allegati 3 e 4.
- Il Comune verifica l'iter del procedimento regionale attraverso il proprio accesso riservato al Portale telematico regionale Umbria-SiS.

5. PROCEDIMENTI IN AUTORIZZAZIONE E PROCEDIMENTI ESTRATTI A CAMPIONE

- ***I procedimenti sottoposti ad autorizzazione preventiva e quelli estratti automaticamente per il controllo a campione sono assoggettati ad “istruttoria tecnica”*** ai fini del rispetto della normativa tecnica sulle costruzioni (NTC) specificatamente prevista dal DPR 380/01 (NTC vigenti al momento dell'intervento oppure NTC vigenti al momento della domanda).
- ***L'esito dell'estrazione è comunicato agli interessati contestualmente al rilascio dell'attestazione di presentazione dell'istanza.***
- **L'istruttoria di tipo tecnico viene svolta qualora gli illeciti da sanare investono gli aspetti strutturali degli edifici**, secondo quanto comunicato dagli uffici comunali ai sensi dell'art. 141, comma 6 della L.R. n. 1/2015, ovvero al momento in cui viene presentata autonoma e spontanea istanza per l'accertamento di conformità che dovrà essere comunicata dal Comune territorialmente competente al Genio Civile regionale, sia essa autonoma che conseguente a provvedimenti sanzionatori.
- ***Nel caso di procedimenti sanzionatori che possano concludersi con il provvedimento demolitorio ovvero con il diniego di sanatoria non sarà effettuato alcun accertamento istruttorio sulla verifica tecnica.*** Al fine di ovviare ad accertamenti privi di finalità, nell'ambito di un rapporto collaborativo tra Enti, i Comuni sono tenuti a dare comunicazione al Genio civile regionale.

5. PROCEDIMENTI IN AUTORIZZAZIONE E PROCEDIMENTI ESTRATTI A CAMPIONE

- **A conclusione dell'istruttoria tecnica**, ai fini del rispetto della normativa sismica viene **rilasciata opportuna autorizzazione o rilasciato il parere tecnico sul progetto estratto a campione** mediante il portale telematico Umbria-SiS; successivamente il **dirigente dà comunicazione all'Autorità Giudiziaria per gli adempimenti previsti** all'art. 96 del D.P.R. 380/2001, sulla base del "*verbale di accertamento delle violazioni sismiche*", redatto a seguito delle verifiche effettuate nel corso dell'istruttoria svolta.
- **E' compito degli interessati (committente e/o tecnico delegato) comunicare al Comune competente il protocollo dell'autorizzazione o del parere tecnico acquisiti presso la Regione**; il Comune verifica l'iter del procedimento regionale attraverso il proprio accesso riservato al Portale telematico regionale Umbria-SiS.

6. PROCEDIMENTI PER INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'

- Le verifiche tecniche redatte ai fini delle sanatorie edilizie ed urbanistiche per opere prive di rilevanza per la pubblica incolumità, ai sensi del § 3 dell'Allegato 1 alla deliberazione di Giunta regionale n. 596/20, ***non sono trasmesse agli uffici regionali del Genio Civile.***
- L'accertamento di conformità in materia sismica si esaurisce con il deposito della verifica tecnica presso gli uffici comunali, redatta conformemente alle norme tecniche vigenti al momento dell'abuso o al momento della presentazione della domanda, secondo le previsioni del D.P.R. 380/01.

7. PROCEDIMENTI PER INTERVENTI SOTTOPOSTI A DOPPIA CONFORMITA'


- Per gli interventi sottoposti al regime della “*doppia conformità*” di cui all’articolo 36, comma 1 del D.P.R. 380/01, le verifiche tecniche sono redatte conformemente alle disposizioni date dal paragrafo “8.3. *Valutazione della Sicurezza*” (VdS) delle NTC 2018.
- **La “doppia conformità” è richiesta nei confronti sia delle regole contenute nelle norme tecniche, sia per la sismicità della zona.**
Tuttavia, per le opere strutturali e in zona sismica, è possibile generalmente considerare soltanto la condizione più restrittiva corrispondente alla sismicità e ai livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche più recenti, in quanto più severa.
- Tale circostanza è attuabile (senza la presentazione della Verifica tecnica redatta secondo le NTC vigenti al momento dell’abuso) solo qualora il tecnico incaricato attesti che la verifica condotta secondo le norme tecniche vigenti al momento della domanda (ad oggi le NTC 2018) rappresentano, ai fini della sicurezza, la condizione più restrittiva fra le due (vd. apposita parte da compilare nell’Allegato 2, lett. f)).



8. PROCEDIMENTI PER INTERVENTI SOTTOPOSTI A SANATORIA CONDIZIONATA

- Per gli interventi sottoposti al regime della sanatoria “condizionata” di cui all’articolo 36bis, comma 2 del DPR 380/01, **i progetti degli interventi strutturali sono redatti conformemente alle norme tecniche vigenti.**

- Al regime di sanatoria “condizionata” possono essere ricondotti anche i casi strutturali risolti con Verifiche tecniche che dimostrano il raggiungimento dei requisiti di sicurezza previsti nelle norme tecniche vigenti e quindi senza la necessità di porre in opera interventi strutturali.
- Le verifiche tecniche suddette sono redatte conformemente alle disposizioni date dal paragrafo 8.3. *Valutazione della Sicurezza*” (VdS) delle NTC 2018.



SANATORIA CONDIZIONATA «ESTESA»

9. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI PRESENTAZIONE DELLA VERIFICA TECNICA

In ogni caso, sia che la Verifica tecnica sia redatta conformemente alle norme tecniche vigenti al momento dell'abuso ovvero al momento della presentazione della domanda, secondo le previsioni del DPR 380/10, l'interessato (committente o tecnico delegato) deve allegare alla stessa la seguente documentazione:

- a) attestazione del tecnico di cui alle disposizioni del comma 3bis dell'articolo 34bis;
- b) delega del Committente al tecnico con fotocopia del documento di identità del committente;
- c) l'annullamento di 2 marche da bollo, ai sensi del DPR 642/1972 e della circolare della Regione Umbria n.18305/23;
- d) documentazione ai sensi L.R. n. 6 del 15/3/2021 - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale, per ogni professionista coinvolto nel progetto che abbia espletato l'incarico professionale;
- e) attestazione dell'avvenuto pagamento del rimborso forfettario ex art. 211 della L.R. n. 1/15;
- f) attestazioni di cui agli Allegati 2 e 3;
- g) documentazione tecnica necessaria, secondo le disposizioni del comma 3, dell'articolo 93 del DPR 380/01 nonché documentazione fotografica delle opere da sanare, la caratterizzazione dei materiali e/o prove sufficienti a verificare la sussistenza delle condizioni sopra descritte.


**MODELLO DI ATTESTAZIONE SULLA
TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE ALLA
NORMATIVA SISMICA**
ATTESTAZIONE DI VIOLAZIONE/RISPETTO DELLA NORMATIVA SISMICA

Ai sensi della vigente normativa il/la sottoscritto/a

Cognome _____ Nome _____

nato a _____ il _____ Residente a _____

_____ via _____ n. _____ cap _____

C.F. _____ PEC _____

Iscritto all'Ordine/Albo _____ prov. _____ n. _____

in qualità di redattore della verifica tecnica relativa a:

Oggetto: _____

relativo all'immobile sito in Comune: _____

via _____ fg. _____ part. _____

Committente: _____

DICHIARA

A. L'istanza in oggetto è inquadrabile ai sensi del DPR 380/01:

- art. 34bis e 34ter;
 art. 36;
 art. 36bis;

B. Classificazione sismica al momento dell'abuso:

- | | |
|---|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> I Categoria | <input type="checkbox"/> Zona 1 |
| <input type="checkbox"/> II Categoria | <input type="checkbox"/> Zona 2 |
| <input type="checkbox"/> III Categoria | <input type="checkbox"/> Zona 3 |
| <input type="checkbox"/> non classificato | |

C. Classificazione sismica attuale:

- Zona 1
 Zona 2
 Zona 3

ATTESTA

D. che le opere da sanare sono state realizzate in data _____ (come dichiarato nell'All. 3)

E. che le opere da sanare sono conformi alle norme tecniche (indicare normativa di riferimento) _____ vigenti al momento dell'abuso;

F. che per le opere da sanare ai sensi dell'art. 36 (doppia conformità), la verifica tecnica è stata condotta, solo ai sensi delle NTC vigenti al momento presentazione della domanda, in quanto più restrittive/cautelative:

(da compilare solo in caso nel caso sia stato barrato art. 36 nella sez. A)

SI NO

G. che le opere da sanare sono state eseguite in violazione:

- art. 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001 e art. 202/204 della L.R. 1/2015;
 art. 65 del D.P.R. n. 380/2001 (opere in c.a., c.a.p., acciaio);
 art. 61 del D.P.R. n. 380/2001 (abitati da consolidare);

in quanto: _____

Oppure (in alternativa)

che non è stata commessa violazione ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e della L.R. 1/2015 in quanto:

H. che il Comune, nel quale sono situate le opere da sanare, è stato oggetto di prima classificazione sismica dall'anno: _____

I. che le opere da sanare sono: (descrizione sintetica opere abusive o difformi):

J. che le verifiche tecniche condotte ai sensi delle norme tecniche (indicare normativa di riferimento) _____ hanno dato esito positivo.

Si allega:

- Allegato 3 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del committente relativa alla data di realizzazione dell'abuso, eventuali soggetti coinvolti;
- Documentazione fotografica inerente l'oggetto delle opere da sanare.

Luogo _____, data _____

Il tecnico

**Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del committente
relativa alla data di realizzazione dell'abuso ed agli eventuali soggetti
coinvolti**

(ART. 47, COMMA 1, DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____
il _____, residente in _____ via _____ n. _____
_____ C.F. _____
in qualità di _____ dell'immobile oggetto di sanatoria
edilizia, ubicato in _____ via _____ n. _____ ed
individuato catastalmente al foglio n. _____, part. n. _____, sub _____;

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace è perseguibile a norma del codice penale e decade dal beneficio conseguito in base al provvedimento richiesto (art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000);

Informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA

che l'abuso edilizio, consistente in _____
è stato realizzato in data _____ (indicare la data).

DICHIARA INOLTRE

- di essere l'esecutore diretto degli interventi in oggetto
- l'opera è stata realizzata da
- altri soggetti coinvolti
- altro

Letto, approvato e sottoscritto

....., li

di allegare alla presente, non essendo stata sottoscritta in presenza del dipendente addetto, copia non autenticata di un proprio documento di identità.

Il Dichiarante

.....

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 74, comma 1 D.P.R. 445/2000).

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000.

Se la dichiarazione concerne la riscossione di benefici economici ovvero deve essere presentata a privati consenzienti, occorre necessariamente autenticare la firma. In tali casi va applicata l'imposta di bollo se non esiste una specifica esenzione per l'uso cui è destinata.



Regione Umbria
Giunta Regionale

MODELLO DI DELEGA alla PRESENTAZIONE DI ISTANZE TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO REGIONALE DELLA SISMICA UMBRIA-SIS

Alla Regione Umbria
Direzione Regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione Civile
Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo.
Sezione Rischio Sismico, Genio Civile

PEC: direzioneterritorio.regione@postacert.umbria.it

DELEGA

PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO REGIONALE DELLA SISMICA UMBRIA-SIS- (L.R. 1/2015, art. 203, c. 2bis e art. 205, c. 5bis)

ai sensi dell'art.38, comma 3-bis, del DPR 445/2000

Il/La sottoscritto/a

Cognome _____ Nome _____

nato a _____ il _____ Residente a _____

_____ via _____ n. _____ cap _____

C.F. _____ in qualità di committente dell'intervento / soggetto interessato delle opere relative a _____

DELEGA

Cognome _____ Nome _____

nato a _____ il _____ Residente a _____

_____ via _____ n. _____ cap _____

C.F. _____ PEC _____

Iscritto all'Ordine/Albo _____ prov. _____ n. _____

In qualità di:

- Progettista architettonico delle opere edilizie in oggetto;
- Progettista strutturale delle opere edilizie in oggetto;
- Verificatore delle opere edilizie soggette ad accertamento di conformità ai fini sismici;
- Direttore dei lavori delle opere edilizie in oggetto;
- Altro professionista coinvolto nell'intervento edilizio: (specificare) _____

AD EFFETTUARE

- la compilazione e l'invio dell'istanza tramite il portale <https://serviziinrete.regione.umbria.it/> (UmbriaSIS) relativa alle opere sopra descritte;
- il ricevimento e la trasmissione delle successive comunicazioni riferite alle opere sopra descritte.

Il delegato si impegna a trasmettere ogni comunicazione intercorsa al Delegante.

Luogo _____, data _____


I

Il delegante

Per accettazione del delegato:

Il delegato (firmato digitalmente)

Allegare copia scansionata del documento di identità del/dei committente/i in corso di validità.



*La SISMICITA' del comune è riferita alla data di realizzazione dell'abuso

** Le OPERE da realizzare oggi, per sanare un abuso, devono essere progettate con le NTC e la SISMICITA' vigenti al momento della presentazione dell'istanza

Allegato 4. Classificazione degli interventi. Schema dei rimborsi forfettari di cui all'art. 211 della L.R. n. 1/2015, dei controlli a campione, dei controlli ispettivi in corso d'opera e della vigilanza.

CLASSIFICAZIONE	CATEGORIA	TIPOLOGIA INTERVENTO	TIPO DI ISTRUTTORIA	Riferimento D.P.R. 380/01	Tipologia Intervento ex art. 36bis D.P.R. 380/01	TIPO DI PROCEDIMENTO	AUTORIZZAZIONI IN ZONA SISMICA 1,2,3								PREAVVISO SCRITTO E DEPOSITO								ESTRAZIONE SIA CAMPIONE	CONTROLO ISPETTIVO IN CORSO D'OPERA	PER VERIFICHE ISTRUTTORIE (%)	ESTRAZIONE CONTROLLI IN CANTIERE (%)	VIOLANZA				
							VALUTABILI IN MC				NON VALUTABILI IN MC				VALUTABILI IN MC				NON VALUTABILI IN MC												
							Progetto	Varianti	Progetto	Varianti	Progetto	Varianti	Progetto	Varianti	Progetto	Varianti	Progetto	Varianti	Progetto	Varianti	Progetto	Varianti									
							Privato	Pubblica	Privato	Pubblica	Privato	Pubblica	Privato	Pubblica	Privato	Pubblica	Privato	Pubblica	Privato	Pubblica	Privato	Pubblica	Privato	Pubblica							
							€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
III e IV	K	1	IT	art. 94-bis, comma 1, lett. a), n. 3)	interventi rilevanti	AUTORIZZAZIONE	0,35	0,18	0,35	0,18	300	150	300	150											40	40					
		2	Dep	art. 94-bis, comma 1, lett. b), n. 2)	interventi di minore rilevanza	PREAVVISO SCRITTO																			40	40					
I, II	K	3	IT	art. 94-bis, comma 1, lett. a), n. 1)	interventi rilevanti	AUTORIZZAZIONE	0,10	0,09	0,10	0,09	150	75	150	75											20	20					
		4	Dep	art. 94-bis, comma 1, lett. b), n. 2)	interventi di minore rilevanza	PREAVVISO SCRITTO																			20	20					
IV		5	Dep	art. 94-bis, comma 1, lett. a), n. 1)	interventi di minore rilevanza	PREAVVISO																			2	2					

K	16	VERIFICHE TECNICHE (SANATORIE SENZA LAVORI) a seguito di accertamento di conformità strutturale (escluse le opere prive di rilevanza di cui al DPR 380/01 e alle deliberazioni regionali in materia): - interventi di minor rilevanza in zone sismiche per sanatoria semplificata (art 34bis, c. 3bis, DPR 380/01) - interventi di minor rilevanza in zone non sismiche per sanatoria con doppia conformità (art. 36, DPR 380/01)	Dep	art. 94-bis, comma 1, lett. b), n. 3) e 3bis)	interventi di minore rilevanza	PREAVVISO SCRITTO
	17	VERIFICHE TECNICHE (SANATORIE SENZA LAVORI) a seguito di accertamento di conformità strutturale (escluse le opere prive di rilevanza di cui al DPR 380/01 e alle deliberazioni regionali in materia): - interventi di minor rilevanza in zone sismiche per sanatoria con doppia conformità (art. 36, c. 1, DPR 380/01) - interventi di minor rilevanza in zone sismiche per sanatoria semplificata asincrona (art. 36bis, DPR380/01)	Dep	art. 94-bis, comma 1, lett. b), n. 3) e 3bis)	interventi di minore rilevanza	PREAVVISO SCRITTO
	18	VERIFICHE TECNICHE (SANATORIE SENZA LAVORI) a seguito di accertamento di conformità strutturale (escluse le opere prive di rilevanza di cui al DPR 380/01 e alle deliberazioni regionali in materia): - interventi rilevanti in zone sismiche per sanatoria semplificata (art 34bis, c. 3bis, DPR 380/01) - interventi rilevanti in zone non sismiche per sanatoria con doppia conformità (art. 36, DPR 380/01) - interventi rilevanti in zone sismiche per sanatoria con doppia conformità (art. 36, DPR 380/01) - interventi rilevanti in zone sismiche per sanatoria semplificata asincrona (art. 36bis, DPR 380/01)	IT	art. 94-bis, comma 1, lett. a), n. 2)	interventi rilevanti	AUTORIZZAZIONE
	19	Interventi finalizzati alle SANATORIE CON LAVORI (escluse le opere prive di rilevanza di cui al DPR 380/01 e alle deliberazioni regionali in materia): - interventi rilevanti e di minore rilevanza per sanatoria condizionata con lavori (artt. 34bis, 36, 36bis c. 2, DPR 380/01)	IT	art. 94-bis, comma 1, lett. a), n. 2) / art. 94-bis, comma 1, lett. b), n. 3) e 3bis)	interventi rilevanti e di minore rilevanza	AUTORIZZAZIONE ex art. 202, co. 2, lett. b), LR 1/15

I, II, III, IV	K	15	Condono edilizio - art. 35 Legge 47/85 (Conformità)	acquisizione e autorizzazione	art. 94-bis, comma 1, lett. a), n. 1) e 3bis)	DEPOSITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		16	VERIFICHE TECNICHE (SANATORIE SENZA LAVORI) a seguito di accertamento di conformità strutturale (escluse le opere prive di rilevanza di cui al DPR 380/01 e alle deliberazioni regionali in materia): - interventi di minor rilevanza in zone sismiche per sanatoria semplificata (art 34bis, c. 3bis, DPR 380/01) - interventi di minor rilevanza in zone non sismiche per sanatoria con doppia conformità (art. 36, DPR 380/01)	Dep	art. 94-bis, comma 1, lett. b), n. 3) e 3bis)	interventi di minore rilevanza	PREAVVISO SCRITTO	0,28	0,14	0,28	0,14	225	100	225	100										1					
		17	VERIFICHE TECNICHE (SANATORIE SENZA LAVORI) a seguito di accertamento di conformità strutturale (escluse le opere prive di rilevanza di cui al DPR 380/01 e alle deliberazioni regionali in materia): - interventi di minor rilevanza in zone sismiche per sanatoria con doppia conformità (art. 36, c. 1, DPR 380/01) - interventi di minor rilevanza in zone sismiche per sanatoria semplificata asincrona (art. 36bis, DPR380/01)	Dep	art. 94-bis, comma 1, lett. b), n. 2) e 3bis)	interventi di minore rilevanza	PREAVVISO SCRITTO	0,20	0,14	0,20	0,14	225	100	225	100										2					
		18	VERIFICHE TECNICHE (SANATORIE SENZA LAVORI) a seguito di accertamento di conformità strutturale (escluse le opere prive di rilevanza di cui al DPR 380/01 e alle deliberazioni regionali in materia): - interventi rilevanti in zone sismiche per sanatoria semplificata (art 34bis, c. 3bis, DPR 380/01) - interventi rilevanti in zone non sismiche per sanatoria con doppia conformità (art. 36, DPR 380/01) - interventi rilevanti in zone sismiche per sanatoria con doppia conformità (art. 36, DPR 380/01) - interventi rilevanti in zone sismiche per sanatoria semplificata asincrona (art. 36bis, DPR 380/01)	IT	art. 94-bis, comma 1, lett. a), n. 2)	interventi rilevanti	AUTORIZZAZIONE	0,53	0,27	0,53	0,27	450	225	450	225										100					
		19	Interventi finalizzati alle SANATORIE CON LAVORI (escluse le opere prive di rilevanza di cui al DPR 380/01 e alle deliberazioni regionali in materia): - interventi rilevanti e di minore rilevanza per sanatoria condizionata con lavori (artt. 34bis, 36, 36bis c. 2, DPR 380/01)	IT	art. 94-bis, comma 1, lett. a), n. 2) / art. 94-bis, comma 1, lett. b), n. 3) e 3bis)	interventi rilevanti e di minore rilevanza	AUTORIZZAZIONE ex art. 202, co. 2, lett. b), LR 1/15	0,53	0,27	0,53	0,27	450	225	450	225										100					
I, II, III, IV	K	20	Pareri di conformità alle norme tecniche vigenti per lavori pubblici per le finalità dell'art. 42 del d.lgs. 30/2002	IT	art. 94-bis, comma 1, lett. a), n. 1)	PARERE DI CONFORMITÀ art. 302bis, LR 1/2015																								
			Certificato di collaudo statico (pagamento escluso per categoria 7, 8, 9 e 10)																											
			Certificato di rispondenza (pagamento escluso per categoria 7, 8, 9 e 10)																											
		Varianti non sostanziali (pagamento escluso per categoria 7, 8, 9 e 10)																												

NOTA 1	Per "capannoni" si intende: un immobile costruito generalmente da moduli prefabbricati in cemento armato precompresso o in acciaio o misto, destinato ad uso industriale o artigianale o commerciale. Per tutti i capannoni nuovi ed esistenti, ai fini del calcolo del costo di istruttoria, è introdotta la soglia massima di volumetria pari a 12000 mc. Per i capannoni (di nuova realizzazione ed esistenti) in categoria K1 le tariffe sono ridotte di un ulteriore 50% rispetto agli importi indicati nello schema dei rimborsi forfettari
NOTA 2	Per adeguamenti e miglioramenti sismici in categoria K1 e K2 le tariffe sono ridotte di un ulteriore 50% rispetto agli importi indicati nello schema dei rimborsi forfettari
NOTA 3	Le varianti potranno assumere anche gruppo e categoria differenti rispetto all'opera originaria.
NOTA 4	Per magazzini autopartenti si intendono: strutture in cui la scalfatura è anche struttura portante primaria dell'edificio edilizio che a contiene e per questo soggetti alle prescrizioni delle NTC18 e s.m.l.
LEGENDA	IT: autorizzazione tecnica preventiva mediante istruttoria tecnica Dep: Preavviso scritto art. 94-bis D.P.R. 380/01 VGS: valutazione della sicurezza ex art. 302bis, LR 1/2015

NOTA 5	RIMBORSO FORFETTARIO MINIMO PER OGNI SINGOLA OPERA STRUTTURALE Per le categorie da K 1 a K 15 il minimo è 100€ (50 € per opere ex Art. 211 comma 3 lettera b L.R. 1/2015), per procedimenti di "preavviso scritto" (DEP); Oppure di 200€ (100 € per opere ex Art. 211 comma 3 lettera b L.R. 1/2015) per autorizzazione sismica preventiva mediante "istruttoria tecnica" (AUT); Per le categorie K 16 e K 17: il rimborso forfettario minimo è di 225€ (100 € per opere ex Art. 211 comma 3 lettera b L.R. 1/2015); Per le categorie K 18 e K 19: il rimborso forfettario minimo è di 450€ (225 € per opere ex Art. 211 comma 3 lettera b L.R. 1/2015);
NOTA 6	In caso di improcedibilità dell'istanza, la rappresentazione dell'istanza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta archiviazione (ai sensi del comma 4 dell'art.203 della L.R. 21/9/2015, n. 1 così come modificato dall'art. 62 della L.R.22/10/2015, n. 8) comporterà un nuovo pagamento pari al 50% dell'importo originario.
NOTA 7	Per le categorie K 16 - 17 - 18 - 19, la zona sismica è riferita alla data dell'Abaso.
NOTA 8	Le verifiche tecniche redatte ai fini delle sanatorie edilizie ed urbanistiche per opere prive di rilevanza per la pubblica incolumità, ai sensi del § 3 dell'Allegato 1 alla DGR n. 596/20, non sono trasmesse agli uffici regionali del Genio Civile.
*)	I progetti esposti per il controllo in cantiere saranno anche oggetto di controllo sul progetto.

Regione Umbria

Direzione Regionale Governo del territorio, ambiente, protezione civile.
Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo

Ing. Marco Barluzzi

Responsabile Rischio sismico, Genio civile

mbarluzzi@regione.umbria.it